

Circolare del Ministero dell'Interno n. 64 del 7 luglio 1959

Oggetto: Disciplina per il trasporto su strade di bitume, vasellina, paraffina e coke di petrolio.

Il Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio motorizzazione - Ufficio 23, ha emanato, in data 15 maggio 1959, la circolare n. 37/1959, Protocollo n. 1416/2380/0, allo scopo di aggiornare le disposizioni vigenti relative al trasporto su strada di bitume, vasellina, paraffina e coke di petrolio.

Per conoscenza dei Comandi dipendenti si trascrive qui di seguito il testo della predetta circolare:

"A seguito di un riesame delle modalità richieste per il trasporto su strada delle sostanze in oggetto, tenuto conto di nuovi elementi tecnici emersi successivamente alla diramazione delle circolari n. 743/2380/0 e 2190/0 rispettivamente del 17 febbraio 1956 e 17 giugno 1958, si è appalesata la necessità di aggiornare le disposizioni finora vigenti. Pertanto, d'intesa con il Ministero dell'interno e su parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si dispone per il trasporto su strada delle sostanze in parola quanto segue:

a) per le vaselline, paraffine ed il coke di petrolio, in considerazione del loro alto punto d'infiammabilità, non è richiesta l'osservanza delle prescrizioni particolari di cui all'art. 77 delle norme di sicurezza e successive disposizioni integrative, a modifica della circolare di questo Ministero n. 359/1955, Prot. n. 6481 (23) 624, del 16 agosto 1955;

b) per il bitume, sia esso di petrolio o da scisto, tenuto conto che tale prodotto è spesso oggetto di trasporto in miscela con solventi che ne abbassano notevolmente il punto di infiammabilità, è richiesta l'osservanza delle norme sopraccitate solo se il punto di infiammabilità è uguale o inferiore a 125°C. Per i bitumi e loro miscele aventi punto di infiammabilità più elevato vale, invece, la deroga di cui al precedente punto a).

Da quanto sopra disposto deriva che per gli autoveicoli e rimorchi a botte o cisterna destinati esclusivamente al trasporto di vasellina, paraffina, coke di petrolio nonché di bitume avente punto di infiammabilità superiore a 125°C; non è più richiesta la preventiva approvazione dei tipi di serbatoio come invece prescritto per gli altri prodotti petroliferi infiammabili.

Le circolari n. 743/2380/0 e 2190/0 sopraccitate devono intendersi abrogate e sostituite dalla presente".